

(N. 2251)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1957 (V. Stampato n. 2973)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(VIGORELLI)

e col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 NOVEMBRE 1957

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna
sulle assicurazioni sociali, conclusa in Madrid il 21 luglio 1956.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Spa-

gna sulle assicurazioni sociali, conclusa in Madrid il 21 luglio 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ALLEGATO

CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI

Il Presidente della Repubblica Italiana e il Capo dello Stato Spagnolo, animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Paesi in materia di assicurazioni sociali hanno deciso di concludere una Convenzione e a questo scopo hanno nominato come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. il Sig. GIULIO DEL BALZO, dei Duchi di Presenzano, *Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia in Madrid*;

IL CAPO DELLO STATO SPAGNOLO:

S. E. il Sig. ALBERTO MARTIN ARTAJÓ, *Ministro degli Affari Esteri*; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

PARTE PRIMA. — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Paragrafo 1.

I cittadini italiani in Spagna e i cittadini spagnoli in Italia sono sottoposti alle legislazioni specificate nell'articolo 2, applicabili rispettivamente in Spagna ed in Italia, e ne beneficiano alle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno dei due Paesi.

Paragrafo 2.

Ai fini della presente Convenzione si considerano lavoratori sia le persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri sia tutte le altre persone che sono ammesse ai benefici delle legislazioni specificate nell'articolo 2, applicabili, a seconda dei casi, nell'uno o nell'altro Paese contraente.

Paragrafo 3.

I lavoratori italiani e spagnoli che si trasferiscono da un Paese contraente, nel quale sono stati sottoposti alle assicurazioni obbligatorie, nell'altro Paese e non soddisfano in tale Paese alle condizioni per essere sottoposti alle assicurazioni sociali obbligatorie, possono beneficiare delle

assicurazioni volontarie o facoltative previste dalle legislazioni indicate all'articolo 2. Per l'applicazione della legislazione italiana si cumulano, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti in Spagna.

Art. 2.

Paragrafo 1.

La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

1. — *In Italia:*

- a) L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
- b) L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- c) L'assicurazione malattie, ivi comprese le indennità funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di pensione e rendite.
- d) L'assicurazione per la tubercolosi.
- e) La tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
- f) La tutela contro la disoccupazione involontaria.
- g) Gli assegni familiari.
- h) I regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.
- i) Le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.

2. — *In Spagna:*

- a) L'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.
- b) L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- c) L'assicurazione per le malattie e la maternità, ivi comprese le indennità funerarie.
- d) L'assicurazione contro la disoccupazione tecnologica.
- e) Gli assegni familiari, i sussidi di nuzialità e natalità, i sussidi per vedove ed orfani e i sussidi scolastici.
- f) I regimi per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.
- g) Il « Mutualismo laboral ».
- h) Le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalle legislazioni alle lettere precedenti.

Paragrafo 2.

La presente Convenzione si applicherà ugualmente a tutte le leggi ed altre disposizioni che hanno modificato o completato o che modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo 1.

Tuttavia essa non si applicherà:

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) Alle leggi ed altre disposizioni che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori, se a tale riguardo il Paese contraente interessato faccia opposizione entro un periodo di tre mesi dalla pubblicazione ufficiale delle medesime.

b) Alle leggi ed altre disposizioni concernenti un nuovo regime, se a tale riguardo non intervenga uno scambio di Note fra i due Paesi contraenti.

Art. 3.

Paragrafo 1.

In deroga al principio di cui al paragrafo 1° dell'articolo 1 sono stabilite le seguenti eccezioni:

a) I lavoratori dipendenti da una impresa avente la propria sede in uno dei due Paesi contraenti, che siano inviati nell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese in cui l'impresa ha la sede, purchè la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di dodici mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in uno dei due Paesi contraenti, che soggiornano a più riprese nell'altro Paese a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e semprechè ciascun periodo di soggiorno non superi i dodici mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là della durata originariamente prevista ed eccedesse i dodici mesi, l'applicazione delle legislazioni in vigore nel Paese del luogo di lavoro abituale potrà eccezionalmente essere mantenuta col consenso dell'Autorità competente del Paese ove ha luogo il detto lavoro temporaneo.

b) I lavoratori dipendenti da imprese di trasporto di uno dei Paesi contraenti che sono occupati nell'altro Paese, sia transitoriamente sia in modo permanente sulle linee di intercomunicazione, sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese in cui l'impresa ha la sede principale.

c) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese al quale la detta nave appartiene; tuttavia i lavoratori assunti dalla detta nave per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposti alle legislazioni del Paese al quale appartiene il porto.

Paragrafo 2.

Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti potranno stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio di cui al paragrafo 1° dell'articolo 1. Esse potranno altresì convenire di sospendere l'applicazione delle eccezioni previste al paragrafo 1° del presente articolo o di modificarle o di completarle in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori.

Art. 4.

Paragrafo 1.

Il principio di cui al paragrafo 1° dell'articolo 1 si applica anche ai lavoratori occupati nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari ita-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liane e spagnole che sono al servizio personale di capi, membri e impiegati di tali Rappresentanze.

Paragrafo 2.

I lavoratori di cui al paragrafo 1° che sono cittadini del Paese al quale appartiene la Rappresentanza diplomatica o consolare e che non sono stabiliti definitivamente nel Paese dove sono occupati, possono optare per l'applicazione della legislazione del Paese di cui sono cittadini o di quella del Paese dove sono occupati.

Paragrafo 3.

Sono eccettuati dall'applicazione dei paragrafi 1° e 2° gli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure i funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie.

Paragrafo 4.

I lavoratori al servizio del Governo di un Paese contraente, che sono sottoposti alle legislazioni di tale Paese e che sono inviati nell'altro Paese, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese dal quale sono inviati.

PARTE SECONDA. — DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPITOLO I. — ASSICURAZIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI.

Art. 5.

Paragrafo 1.

Salvo quanto specificamente disposto nell'articolo 17 per il regime del « Mutualismo laboral » in tutti gli altri casi per i lavoratori italiani e spagnoli che sono stati iscritti ad uno o più regimi di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti nell'uno e nell'altro Paese contraente, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti in tali regimi sono totalizzati sia per la determinazione del diritto alle prestazioni, sia per il mantenimento e il riacquisto di tale diritto.

Paragrafo 2.

Salvo quanto specificamente disposto nell'articolo 17 per il regime del « Mutualismo laboral », in tutti gli altri casi, qualora la legislazione di uno dei due Paesi contraenti subordini la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale di assicurazione, sono totalizzati per la concessione di tali prestazioni soltanto i periodi compiuti nel regime corrispondente dell'altro Paese. Se in questo Paese non esiste un regime speciale per detta professione, sono totalizzati per la concessione di dette prestazioni i periodi compiuti nella stessa professione in uno degli altri regimi previsti al paragrafo 1°. Se ciò nonostante l'inte-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ressato non raggiunge le condizioni per il diritto alle prestazioni di cui trattasi, i periodi compiuti nei regimi speciali sonototalizzati per la concessione delle prestazioni degli altri regimi previsti al paragrafo 1°.

Paragrafo 3.

Nei casi previsti ai paragrafi 1° e 2° ogni ente assicuratore determina, secondo la legislazione per esso vigente e tenuto conto della totalità dei periodi compiuti, senza distinzione del Paese contraente dove essi sono stati compiuti, se l'interessato adempia alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni previste da tale legislazione. Nell'accordo amministrativo previsto all'articolo 26° saranno precisate le condizioni e le modalità secondo le quali saranno presi in considerazione, ai fini della determinazione di dette prestazioni, i periodi di contribuzione ed assimilati compiuti nei due Paesi contraenti.

Art. 6.

Qualora l'interessato, tenuto conto della totalità dei periodi previsti all'articolo 5, non può far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli può far valere tali condizioni.

Art. 7.

L'interessato, nel momento in cui matura il diritto a pensione, può rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'articolo 5. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente dagli enti assicuratori di ciascun Paese contraente secondo le legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi compiuti nell'altro Paese.

CAPITOLO II. — INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 8.

Paragrafo 1.

Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la determinazione della loro specie e quantità in caso di infortunio sul lavoro si applica la legislazione del Paese contraente in cui l'infortunio sul lavoro si verifica.

Paragrafo 2.

Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la determinazione della loro specie e quantità in caso di malattia professionale si applica, in quanto possibile, la legislazione del Paese contraente in cui la malattia professionale si manifesta per la prima volta, senza pregiudizio delle azioni spettanti al lavoratore ed ai suoi aventi causa contro gli en-

ti assicuratori dell'altro Paese sui quali, per la natura delle lavorazioni anteriormente effettuate, possa gravare la copertura del rischio di detta malattia professionale.

Art. 9.

Paragrafo 1.

Se un lavoratore, che ha ottenuto in uno dei due Paesi contraenti un indennizzo per una malattia professionale, faccia valere per la stessa malattia diritti a nuovi indennizzi nell'altro Paese, la concessione delle corrispondenti prestazioni rimarrà a carico degli enti assicuratori del primo Paese.

Paragrafo 2.

Qualora si accerti che il lavoratore ha subito un aggravamento di detta malattia professionale in conseguenza di lavorazioni effettuate nel secondo Paese, egli avrà diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione applicabile in tale Paese per la differenza tra il grado di incapacità già indennizzato e il nuovo grado riconosciutogli.

CAPITOLO III. — DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ASSICURAZIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA, SUPERSTITI, INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI. SERVIZIO DELLE PRESTAZIONI.

Art. 10.

Paragrafo 1.

Le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e le rendite o indennità in capitale per infortuni sul lavoro e malattie professionali, ivi comprese le prestazioni economiche di carattere accessorio o complementare, sono corrisposte ai beneficiari italiani e spagnoli qualunque sia il Paese ove essi risiedano.

Paragrafo 2.

Qualora ai sensi della legislazione di un Paese contraente, il pagamento di una prestazione ai superstiti è subordinato alla residenza o soggiorno di tali persone in detto Paese, la stessa prestazione sarà pagata anche se dette persone si trovino nell'altro Paese.

Paragrafo 3.

Le prestazioni in denaro e in natura, ivi comprese le spese di ospedalizzazione, dovute in caso di inabilità temporanea dagli enti assicuratori di uno dei due Paesi contraenti in virtù della legislazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono corrisposte da detti enti assicuratori, nelle condizioni previste dalla propria legislazione, anche quando il lavoratore si trasferisca nell'altro Paese, purchè il suo trasferimento sia stato autorizzato dall'ente debitore.

Paragrafo 4.

Nel caso in cui alcune spese afferenti alle prestazioni indicate nel paragrafo 3 siano anticipate dall'ente competente del Paese in cui l'interessato risieda o soggiorni, con l'autorizzazione al riguardo prevista, tale ente è surrogato nei diritti dell'interessato verso l'ente debitore.

Paragrafo 5.

La fornitura e il rinnovo degli apparecchi di protesi, che non abbiano determinato la concessione di un complemento di rendita, sono corrisposte dall'ente assicuratore obbligato di uno dei due Paesi contraenti anche quando il lavoratore risieda o soggiorni nell'altro Paese; in tal caso la necessità del rinnovo di detti apparecchi sarà valutata dall'ente competente di tale Paese.

Art. 11.

Nei casi di cui all'articolo 10 gli enti debitori di un Paese contraente possono delegare il servizio delle prestazioni, come pure il controllo medico ed amministrativo degli interessati che risiedono o soggiornano nell'altro Paese, all'ente competente di tale Paese, con il consenso di tale ente. Le relative spese saranno oggetto di rimborso.

CAPITOLO IV. — ASSICURAZIONI MALATTIE E MATERNITÀ.**Art. 12.**

I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni delle assicurazioni malattie in Spagna e delle assicurazioni malattie e tubercolosi in Italia, qualora:

- 1) Abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
- 2) Adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti nell'altro Paese.
- 3) La malattia si sia manifestata posteriormente alla loro entrata nel Paese nel nuovo luogo di lavoro, a meno che la legislazione applicabile non preveda condizioni più favorevoli.

Art. 13.

I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa, beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni di maternità in Spagna o in Italia, qualora:

- 1) Abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazioni nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) Adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti nell'altro Paese.

Art. 14.

I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa hanno o danno diritto, secondo i casi, alle indennità funerarie in Spagna o in Italia, qualora:

1) Abbiamo effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti.

2) Adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti nell'altro Paese.

Art. 15.

Nell'accordo amministrativo previsto all'articolo 26 si determineranno secondo i casi:

a) Le forme o modalità applicabili per la conservazione dei diritti alle prestazioni acquisite in uno dei due Paesi contraenti, quando i beneficiari si trasferiscono nell'altro Paese.

b) Le forme o modalità applicabili per le prestazioni economiche e in natura corrisposte in circostanze o situazioni particolari a lavoratori o loro familiari che si trovino nell'altro Paese.

c) Il procedimento per il rimborso delle spese relative fra gli organismi assicuratori interessati.

CAPITOLO V. — ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE.

Art. 16.

I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in Spagna o in Italia qualora:

1) Abbiamo effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti.

2) Adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti nell'altro Paese.

CAPITOLO VI. — « MUTUALISMO LABORAL ».

Art. 17.

Paragrafo 1.

I lavoratori italiani in Spagna beneficiano delle prestazioni del « Mutualismo laboral » allorchè possano far valere i requisiti ed i periodi di « carencia » stabiliti per i lavoratori spagnoli.

Paragrafo 2.

Ai fini del requisito di dieci anni di lavoro previsto per le pensioni di vecchiaia, si cumulano i periodi di lavoro per conto altrui compiuti in Italia in attività corrispondenti a quelle incorporate o inquadrare nel « Mutualismo laboral ».

PARTE TERZA. — DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE
E FINALI.

Art. 18.

Paragrafo 1.

Le Autorità e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione come se si trattasse dell'applicazione delle rispettive legislazioni; tale reciproca assistenza è gratuita. Essi possono anche valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Paese.

Paragrafo 2.

Gli accertamenti medici per conto degli organismi di un Paese contraente, che riguardano un interessato che si trovi nell'altro Paese, saranno eseguiti dagli organismi assicuratori competenti di tale Paese su richiesta ed a spese dell'organismo debitore.

Art. 19.

Le Autorità diplomatiche e consolari dei due Paesi contraenti sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le Autorità e gli organismi competenti dell'altro Paese, per raccogliere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri connazionali, come pure a rappresentarli senza speciale mandato.

Art. 20.

Paragrafo 1.

Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Paesi contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla nazionalità degli interessati.

Paragrafo 2.

Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.

Art. 21.

Le Autorità e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti, per l'applicazione della presente Convenzione, corrispondono direttamente tra

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti. Essi redigono la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.

Art. 22.

Le istanze che gli interessati indirizzano alle autorità e agli organismi competenti di uno dei due Paesi contraenti per l'applicazione della presente Convenzione, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle legislazioni indicate all'articolo 2, non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Paese.

Art. 23.

Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorità od agli organismi competenti di uno dei due Paesi contraenti avranno lo stesso effetto come se fossero stati presentati alle Autorità od agli organismi corrispondenti dell'altro Paese.

Art. 24.

I ricorsi che debbono essere presentati, entro un periodo di tempo determinato, ad una autorità o ad un organismo competente di uno dei Paesi contraenti, sono considerati come presentati nel periodo di tempo prescritto se essi sono presentati, entro lo stesso periodo di tempo ad una delle corrispondenti autorità od organismi dell'altro Paese. In tal caso quest'ultima autorità o quest'ultimo organismo deve trasmettere, senza ritardo, detti ricorsi all'autorità o all'organismo competente del primo Paese, accusandone ricevuta all'interessato.

Art. 25.

La presente Convenzione non comporta deroghe alle disposizioni delle legislazioni di cui all'articolo 2 concernenti la partecipazione degli stranieri alle elezioni cui dà luogo il funzionamento dei regimi di assicurazioni sociali.

Art. 26.

Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. Esse potranno, in particolare, stabilire disposizioni per evitare il cumulo delle prestazioni, per regolare la totalizzazione dei periodi e per organizzare il servizio dei pagamenti e dei controlli dall'uno all'altro Paese contraente.

Art. 27.

Paragrafo 1.

Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi contraenti per l'applicazione della presente Convenzione saranno comunicate in du-

plice copia alla Autorità competente dell'altro Paese, per il tramite dei Ministeri degli affari esteri.

Paragrafo 2.

Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti si comunicheranno altresì tempestivamente, per il tramite dei Ministeri degli affari esteri, in duplice copia, tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'articolo 2.

Art. 28.

Paragrafo 1.

Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti risolveranno di comune accordo, tutte le difficoltà che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione.

Paragrafo 2.

Nel caso che per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale, stabilita di comune accordo tra i Governi dei due Paesi contraenti. L'organo arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo lo spirito e i principi fondamentali della presente Convenzione. La sua decisione sarà obbligatoria e definitiva.

Art. 29.

Paragrafo 1.

Quando tra le autorità e gli organismi assicuratori competenti dei due Paesi contraenti sorga contestazione circa il diritto applicabile, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformità all'articolo precedente.

Paragrafo 2.

La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta all'organismo assicuratore presso il quale l'interessato era da ultimo assicurato: in caso dubbio all'organismo assicuratore al quale per primo sia stata inoltrata domanda.

Paragrafo 3.

Detto organismo assicuratore deve accordare all'interessato, a titolo di assistenza provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la propria legislazione.

Paragrafo 4.

L'organismo assicuratore che in definitiva risulterà obbligato deve rimborsare in unica soluzione, all'organismo assicuratore che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo.

Paragrafo 5.

Se l'importo che è stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria è superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'organismo assicuratore che in definitiva risulterà obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.

Art. 30.

Paragrafo 1.

Gli organismi di assicurazione di un Paese contraente, debitori di prestazioni da corrisondersi nell'altro Paese in virtù della presente Convenzione, si liberano validamente nella valuta del proprio Paese, in conformità agli accordi di pagamenti vigenti tra i due Paesi.

Paragrafo 2.

Nel caso in cui siano emanate, nell'uno o nell'altro Paese contraente, disposizioni intese a sottoporre a restrizioni lo scambio delle valute, i due Governi dovranno adottare immediatamente le misure necessarie per assicurare, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra.

Art. 31.

Le formalità, che le disposizioni legali o regolamentari di uno dei Paesi contraenti possono prevedere per il pagamento delle prestazioni fuori del proprio territorio, si applicheranno, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Paese, alle persone ammesse al beneficio di tali prestazioni in virtù della presente Convenzione.

Art. 32.

Nell'accordo amministrativo previsto all'articolo 26 saranno stabilite le condizioni e le modalità secondo le quali potranno essere riconosciute, ristabilite o liquidate e corrisposte le prestazioni che non avevano potuto essere attribuite o che erano state sospese, in applicazione delle legislazioni in vigore in uno dei due Paesi contraenti, in ragione della nazionalità straniera o della residenza o soggiorno all'estero degli interessati, come pure le prestazioni la cui liquidazione non è stata conforme alle disposizioni della presente Convenzione. Nello stesso accordo saranno fissate le condizioni e le modalità secondo le quali potrà essere tenuto conto dei periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati anteriori alla entrata in vigore della presente Convenzione, nella stessa misura in cui se ne sarebbe tenuto conto se la presente Convenzione fosse stata in vigore nel corso del loro compimento.

Art. 33.

Paragrafo 1.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Roma.

Paragrafo 2.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

Paragrafo 3.

La presente Convenzione è conclusa per la durata di cinque anni a partire dalla data in cui essa entrerà in vigore. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovrà essere notificata almeno tre mesi prima della scadenza.

Paragrafo 4.

In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Paesi contraenti potranno prevedere in caso di nazionalità straniera o di residenza o soggiorno all'estero degli interessati.

Paragrafo 5.

I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti anteriormente alla data nella quale la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, saranno mantenuti in conformità ad accordi complementari.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.

FATTO a Madrid, il ventuno luglio del millenovecentocinquantesi, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, i cui testi fanno ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

G. DEL BALZO

Per lo Stato Spagnolo

ALBERTO MARTIN ARTAJÓ